Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — **Roma — Mercoledì, 24 gennaio** — **Numero 19**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti

Disposizioni diverse

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1878 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 30 aprile 1914, n. 902, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assicurare i rischi di guerra in navigazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli — De Nava — Carcano — Corsi.

Visto, *Il guardasigilli*: Sacchi.

Il numero 65 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto n. 106, del 31 gennaio 1909, col quale fu approvata la Convenzione stipulata il 15 gennaio 1909 tra il Governo e la impresa di navigazione sul lago di Garda per l'esercizio, a mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, del tronco Desenzano-Lago di Garda.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Arlotta — Carcano.

Visto, *Il guardasigilli*: Sacchi.

Il numero 59 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959;
Vista la legge 8 aprile 1915, n. 508, che proroga il termine stabilito dall'art. 3 del precitato testo unico per la classificazione delle vie navigabili esistenti o da costruire;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine entro il quale, giusta l'art. 3 del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959, è data facoltà al Governo del Re di provvedere all'iscrizione nelle rispettive classi delle vie navigabili esistenti o da costruire, già prorogato di due anni con l'art. 9 della legge 8 aprile 1915, n. 508, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1917.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli — Bonomi

Visto, *Il guardasigilli*: Sacchi.

Il numero 1728 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 24 giugno 1869 che approva il regolamento per l'applicazione della tassa camerale della allora Camera di commercio ed arti di Macerata;

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria e il relativo regolamento approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima;

Vista la deliberazione della Camera di commercio e industria di Macerata 31 maggio 1916;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Macerata è autorizzata ad imporre una tassa annua sui redditi provenienti da ogni forma di attività commerciale ed industriale nel proprio distretto.

Art. 2.

La tassa sarà proporzionata ai redditi imponibili, quali risultano dai ruoli per l'applicazione della tassa di ricchezza mobile della catagoria *B* e gruppo 25 della categoria *C*.

Art. 3.

Sono esenti dalla tassa i commercianti e gli industriali che hanno il reddito inferiore alle lire trecento, senza tener conto delle detrazioni stabilite dall'art. 55 della legge sull'imposta della ricchezza mobile.

Art. 4.

L'aliquota della tassa non potrà oltrepassare il limite massimo di L. 1 per ogni cento lire di reddito imponibile.

Entro tale limite la Camera di commercio e industria di Macerata sottopone ogni anno, all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, l'aliquota effettiva da imporre tenuto conto delle esigenze del proprio bilancio.

Art. 5.

La Camera non più tardi del 10 gennaio di ogni anno procederà alla compilazione della matricola della tassa.

Art. 6.

Per tutto quanto riguarda la formazione e la pubblicazione della matricola, la formazione, la pubblicazione e la riscossione dei ruoli, i privilegi della riscossione e i reclami dei contribuenti, valgono le norme e i termini stabiliti dalla legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria e dal relativo regolamento 19 febbraio 1911, n. 245, nonchè dall'annesso regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa anzidetta, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 7.

Ogni disposizione diversa da quelle contenute nel decreto è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

I.

NORME

concernenti l'imposizione della tassa camerale a favore della Camera di commercio e industria di Macerata.

Art. 1.

In conformità del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916 è imposta a favore della Camera di commercio di Macerata una tassa speciale sui redditi provenienti da ogni forma di attività commerciale e industriale.

Art. 2.

Sono soggetti alla tassa camerale tutti gli esercenti industrie e commercio, i quali svolgano la loro azione nel distretto, ed ivi abbiano la loro sede principale, stabilimenti ed opifici, oppure semplici filiali e succursali di aziende aventi altrove la loro sede principale, nonchè i rappresentanti di case estere o nazionali in proporzione del reddito netto ritratto nel distretto medesimo.

Nella ipotesi di suddivisione di redditi si procederà con le Camere interessate di comune accordo, mancando il quale sarà provveduto in conformità degli articoli 31 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245.

Sono esenti di tassa i redditi netti inferiori alle L. 350 ed i braccianti ed artieri che lavorino da soli e siano sprovvisti di personale operaio dipendente.

Art. 3.

Agli effetti della tassa camerale gli esercenti industria e commercio vengono ripartiti nelle varie classi specificate nella seguente tabella.

Classi	Redditi netti		Tassa
	minimi	massimi	
1ª	350	700	0.40 %
2ª	701	1200	0.45 %
3ª	1201	1800	0.50 %
4ª	1801	2500	0.55 %
5ª	2501	3500	0.60 %
6ª	3501	4500	0.65 %
7ª	4501	5500	0.70 %
8ª	5501	6500	0.75 %
9ª	6501	7500	0.80 %
10ª	7501	8500	0.85 %
11ª	8501	10000	0.90 %
12ª	10001	12000	0.95 %
13ª	12001 in su		1.— %

II.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e la riscossione della tassa camerale a favore della Camera di commercio e industria di Macerata.

Art. 4.

I redditi dei contribuenti, agli effetti della imposizione della tassa verranno desunti dai ruoli per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile, da quelli della tassa esercizi e rivendite ed eccezionalmente da informazioni dirette.

Art. 5.

Non più tardi del 15 di dicembre di ogni anno la Camera trasmetterà un apposito modulo ai sindaci del distretto, i quali vi dovranno annotare tutti gli esercenti dei rispettivi Comuni passibili di tassa commerciale, con la specificazione del commercio o della industria dai medesimi esercitati e con la indicazione dei relativi redditi presunti.

Tali moduli dovranno essere restituiti alla Camera di commercio non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo debitamente corredat delle notizie richieste.

Art. 6.

Non più tardi del 15 febbraio la Camera, dopo formate le matricole dei contribuenti per ciascun Comune del distretto, provvederà alla loro pubblicazione nei singoli Comuni.

Le matricole saranno compilate su apposito modulo a stampa, il quale dovrà contenere:

a) numero d'ordine;
b) cognome, nome, paternità e domicilio dei contribuenti;
c) commercio od industria esercitati;
d) classe;
e) importo della tassa proposta;
f) importo della tassa definitivamente applicata;
g) osservazioni.

Art. 7.

La matricola deve rimanere in pubblicazione nell'albo pretorio di ciascun Comune per 10 giorni consecutivi. Non appena spirato detto termine i sindaci saranno tenuti a restituire immediatamente alla Camera di commercio detta matricola corredata del certificato di eseguita pubblicazione.

Le sole nuove iscrizioni e le variazioni in confronto dell'anno precedente devono essere notificate individualmente agli interessati a mezzo del messo comunale, non oltre il termine di pubblicazione della matricola stessa.

Art. 8.

Nei dieci giorni successivi a quello nel quale ha termine la pubblicazione della matricola, gli interessati hanno diritto di ricorrere su carta da cent. 70 alla Camera di commercio contro la tassa loro imposta.

Art. 9.

Con apposito avviso al pubblico verrà annunziata la pubblicazione della matricola nonchè il termine di durata di detta pubblicazione e quello per la presentazione dei reclami.

Art. 10.

Trascorsi i termini di cui all'art. 8 e non più tardi del 15 marzo la Camera, in base alle matricole tornate dalla pubblicazione, forma i ruoli per ciascun Comune delle partite non contestate o definite e li invia al prefetto perchè questi, accertatane la regolarità, li renda esecutivi e li trasmetta ai sindaci entro lo stesso mese di marzo per la pubblicazione.

La corrispondenza del ruolo alla matricola definitivamente approvata viene attestata dall'Ufficio di presidenza della Camera con la seguente formula: « Visto è formato il presente ruolo per la complessiva somma di L. . . . . (. .) delle quali L. . . . . corrispondenti agli otto decimi e L. . . . . ai due decimi.

« Macerata, li . . . . . Il presidente . . . . ».

Sulle partite contestate il Consiglio camerale dovrà decidere non oltre la prima decade di aprile; e non più tardi del 15 di detto mese dovrà trasmettere al prefetto i ruoli suppletivi, che verranno formati in esecuzione di dette deliberazioni, per il visto di esecutorietà e per l'ulteriore corso della procedura di cui all'ultima parte del primo capoverso del presente articolo e degli articoli seguenti.

Dette deliberazioni del Consiglio camerale dovranno essere notificate, ritirandone ricevuta, agli eventuali interessati, a mezzo dei messi comunali competenti, nel termine di 15 giorni dalla data di dette deliberazioni.

Art. 11.

I ruoli verranno pubblicati a cura dei sindaci per 8 giorni consecutivi mediante il deposito nell'Ufficio comunale e l'affissione nell'albo di un avviso di essi sindaci annunziante il deposito medesimo.

Art. 12.

Trascorsi gli 8 giorni stabiliti dall'articolo precedente i sindaci dovranno consegnare agli esattori comunali i ruoli muniti della relazione di pubblicazione, ritirandone ricevuta con la indicazione dell'ammontare dei ruoli e della data della consegna.

Appena eseguita tale consegna, i sindaci trasmetteranno direttamente alla Camera una copia conforme della ricevuta, rilasciata dall'esattore insieme con una copia dell'avviso di cui all'articolo precedente corredato della dichiarazione di affissione.

Entro cinque giorni dal ricevimento dei suindicati atti, la Camera comunicherà alla ricevitoria provinciale la data nella quale ogni singolo esattore dovrà effettuare il versamento dell'importo del ruolo affidatogli per la riscossione.

Reclami e ricorsi.

Art. 13.

Nel termine di un mese dalla eseguita pubblicazione dei ruoli, i

contribuenti nei medesimi iscritti avranno diritto di reclamare in carta da cent. 70 alla Camera soltanto per la iscrizione di partite contestate o non definite per omissione della prescritta notificazione o per errore materiale.

Le deliberazioni adottate su tali ricorsi dovranno essere notificate agli interessati nei modi e nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

Il termine per ricorrere al tribunale contro le decisioni in via amministrativa della Camera è di sei mesi a decorrere dal giorno della notificazione del provvedimento della Camera.

Art. 14.

Per i redditi tassabili sfuggiti all'accertamento nella matricola principale o verificatisi dopo la compilazione della stessa, si potrà procedere alla formazione di matricole e ruoli suppletivi con l'osservanza delle norme di cui agli articoli precedenti.

Tali matricole suppletive, però, dovranno essere formate e pubblicate non oltre il 15 agosto e per la misura della tassa dovrà tenersi conto dell'effettiva durata dell'esercizio del commercio o dell'industria durante l'anno in corso.

Art. 15.

Il contribuente regolarmente inscritto nei ruoli principali o suppletivi, il quale cessasse dall'esercizio del commercio o della industria durante l'anno ha diritto alla restituzione di tanti dodicesimi della tassa pagata per quanti mesi tale esercizio non siasi effettuato.

Tale rimborso dovrà essere domandato con apposita istanza entro un mese dalla effettuata cessione. Decorso tale termine, il contribuente avrà diritto al rimborso della tassa pagata soltanto dal giorno della presentazione della relativa domanda.

Le cessioni di esercizio non fanno luogo ad alcun rimborso.

Art. 16.

La presentazione dei ricorsi contro i ruoli resi esecutorî non sospende la esazione delle tasse impugnate; ma nel caso di accoglimento si fa luogo al rimborso delle somme indebitamente pagate.

Art. 17.

I reclami contro le iscrizioni delle matricole o nei ruoli e le domande per esonero o per rimborso parziale o totale di tassa dovranno essere presentati alle segreterie della Camera di commercio o dei Comuni, nei quali il contribuente ha la propria residenza, nei termini prescritti, i quali hanno in ogni caso carattere perentorio.

Detti reclami e domande dovranno dai sindaci essere trasmessi immediatamente alla Camera di commercio con il proprio parere circa la loro accoglibilità.

La data di presentazione dei reclami e delle domande dovrà a cura degli uffici autorizzati a riceverli essere annotata in calce a detti reclami e domande, e vi apporranno di seguito la propria firma col bollo di ufficio i segretari riceventi. Questi rilasceranno anche al contribuente una ricevuta da staccarsi da un registro a madre e figlia, che verrà fornito dalla Camera di commercio.

Esazione della tassa.

Art. 18.

La percezione della tassa camerale è regolata dalle stesse norme e con gli stessi privilegi con i quali viene regolata la percezione delle tasse erariali, e sarà fatta per mezzo degli esattori comunali e consorziali, i quali, alla loro volta, verseranno l'importo dei ruoli alla ricevitoria provinciale e questa al tesoriere della Camera.

Gli aggi di riscossione da corrispondersi agli esattori ed alla ricevitoria saranno uguali a quelli stabiliti per le imposte erariali.

Gli esattori comunali e consorziali saranno tenuti ad eseguire i relativi versamenti alla ricevitoria provinciale per l'intero ammontare dei ruoli loro consegnati, detratto l'aggio di riscossione.

Tali versamenti dovranno essere effettuati in quella scadenza bimestrale del versamento delle imposte erariali, la quale susségua immediatamente la consegna ad ogni singolo esattore del ruolo commerciale, con che peraltro intercedano almeno 30 giorni tra detta consegna ed il versamento.

Questo dovrà essere eseguito per otto decimi dell'importo del ruolo nella indicata scadenza e per due decimi alla successiva scadenza bimestrale.

Art. 19.

Non oltre il 31 marzo dell'anno successivo gli esattori, sotto pena di decadenza, dovranno presentare alla segreteria della Camera di commercio le domande di rimborso di quote inesigibili, corredate dei verbali di irreperibilità o di nullatenenza vistati dal sindaco, in conformità di quanto prescritto in materia di riscossione di imposte erariali.

Art. 20.

Il presente regolamento abroga il precedente.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
DE NAVA.

Il numero 1868 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri a Noi delegati e della facoltà conferita al Governo dalla legge 22 maggio 1915, numero 671;

Veduta la legge 4 giugno 1911, n. 487;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 novembre 1915, n. 1863;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È rinviata fino a nuovo provvedimento l'esecuzione del terz'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 4 giugno 1911, n. 487, riguardante la decadenza dalla carica dei componenti dei Consigli scolastici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RUFFINI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1869 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854; e il regolamento 22 giugno 1913, n. 1014;

Sentito il parere del Consiglio per l'istruzione commerciale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 21, 107, 108, 164, 165 e 213 del regolamento generale 22 giugno 1913, n. 1014, sono abrogati e sostituiti rispettivamente dai seguenti:

Art. 21. — La R. scuola industriale di 2° grado o semplicemente *R. scuola industriale* fornisce il corredo d' cognizioni teoriche e pratiche necessarie ai futuri capi operai per determinate industrie manifatturiere o artistiche e svolge i suoi insegnamenti in quattro anni di corso.

La R. scuola commerciale di 2° grado o semplicemente *R. scuola commerciale* fornisce il corredo di cognizioni teoriche e pratiche per gli agenti e impiegati di commercio e svolge i suoi insegnamenti in quattro anni di corso. Potrà funzionare anche il solo primo triennio quando la scuola sia annessa ad un R. Istituto commerciale.

Nelle scuole femminili si insegneranno anche i lavori donneschi secondo un programma da stabilirsi da ogni scuola.

Art. 107. — Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento di una delle discipline di cui al successivo articolo. Nelle scuole industriali di 2° e di 3° grado e nelle scuole di commercio di 3° grado non potrà essere obbligato a più di dodici ore di lezione alla settimana.

Nelle scuole di commercio di 2° grado il direttore non è tenuto ad impartire che le ore di lezione richieste dal suo insegnamento, senza l'obbligo di completamento di orario di cui all'art. 125.

Su proposta del Consiglio di amministrazione, il ministro può esonerare in tutto od in parte il direttore dall'insegnamento in quelle scuole nelle quali gli alunni da almeno un triennio superano il numero di 200 ed in quelle di 2° e di 3° grado che hanno officine e laboratori di speciale importanza.

In tal caso all'insegnamento si provvede mediante supplenza.

Art. 108. — Nelle RR. scuole di 1° grado, nelle RR. scuole serali ed in quelle ad orario ridotto il direttore impartisce l'insegnamento di materie tecnologiche o di scienze applicate o di economia domestica o di materie grafiche o plastiche a seconda del carattere prevalente della scuola.

Nelle RR. scuole industriali di 2° e di 3° grado, sezione meccanici elettricisti, e nelle RR. stazioni sperimentali il direttore impartisce l' insegnamento delle tecnologie ed ha la direzione delle officine meccaniche.

Nelle RR. scuole industriali di 2° e di 3° grado, sezione per industrie artistiche, il direttore impartisce lo insegnamento delle materie tecnico artistiche.

Nelle RR. scuole industriali, sezione per industrie femminili, la direttrice impartisce l'insegnamento di economia e governo domestico, ovvero uno degli insegnamenti tecnico-artistici.

Nelle altre RR. scuole specializzate per altre industrie il direttore insegna una delle materie tecniche fondamentali.

Nelle RR. scuole di commercio di 3° grado il direttore impartisce l'insegnamento di una delle materie seguenti:

1° tecnica commerciale;
2° merceologia;
3° geografia commerciale;
4° discipline contabili;
5° discipline economiche;
6° matematica.

Nelle Regie scuole di commercio di 2° grado il direttore impartisce l'insegnamento di una delle materie seguenti:

1° tecnica e pratica commerciale;
2° scienza e merceologia;
3° geografia fisica, politica ed economica;
4° discipline contabili;
5° materie giuridiche ed economiche;
6° matematica.

In casi eccezionali, e solo quando nessuno degli insegnanti delle materie sopraindicate sia stato riconosciuto atto ad assumere la direzione, il ministro, previo parere favorevole del competente Consiglio per l'istruzione professionale, potrà scegliere il direttore anche fra i professori titolari di altre discipline.

Art. 164. — Sono ammessi alla prima classe delle RR. scuole industriali di 2° grado coloro che posseggono uno dei seguenti titoli:

1° il certificato di promozione dalla seconda alla terza classe di una scuola professionale di 1° grado;
2° il diploma di licenza elementare.

Sono inoltre ammessi, compatibilmente con la disponibilità dei posti, coloro che, avendo compiuti i 12 anni

di età, posseggono il diploma di maturità e superano anche un esame di integrazione sulle materie comprese nei programmi del corso elementare superiore.

Sono ammessi alla prima classe delle RR. scuole commerciali di 2° grado coloro che, avendo compiuti i dieci anni di età o compiendoli entro il 31 dicembre dell'anno in corso, posseggono il diploma di maturità o titolo superiore.

Art. 165. — Sono ammessi alla prima classe delle RR. scuole industriali di 3° grado coloro che posseggono uno dei seguenti titoli:

1° il certificato di promozione dalla terza alla quarta classe di una corrispondente scuola Regia di 2° grado;

2° la licenza di scuola tecnica o complementare Regia o pareggiata;

3° il certificato di promozione dal secondo al terzo corso comune dei Regi Istituti di belle arti, limitatamente alle scuole per industrie artistiche;

4° il certificato di promozione dalla terza alla quarta classe del ginnasio, ovvero la dichiarazione di idoneità di cui all'art. 5 della legge 27 giugno 1912, n. 678, previo, in entrambi i casi, un esame di integrazione;

5° la licenza di una R. scuola commerciale di 2° grado, previo esame di integrazione.

Negli Istituti per industrie artistiche possono pure, compatibilmente col numero dei posti disponibili, essere ammessi coloro che essendo forniti della licenza elementare, superino un esame speciale sui programmi di cui all'art. 195.

Alla prima classe della R. scuola di commercio di 3° grado o R. Istituto commerciale, sono ammessi:

1° coloro che posseggono il diploma di licenza dalla R. scuola commerciale o l'attestato di compiuto triennio di cui all'art. 213;

2° coloro che posseggono uno dei titoli indicati ai numeri 2 e 4 del presente articolo.

Art. 213. — Nelle Regie scuole professionali di 2° grado si conseguono, in relazione al carattere delle singole scuole, i seguenti diplomi:

A) Diploma di licenza dalla scuola industriale.

Tale diploma conterrà anche l' indicazione della sezione speciale che l'alunno ha frequentato.

B) Diploma di licenza dalla scuola commerciale.

Le scuole commerciali rilasciano dopo il 3° anno di studi, un attestato del corso compiuto che sarà titolo per l'ammissione ai Regi Istituti commerciali e per l'ammissione alle scuole dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica con gli esami di integrazione da stabilirsi a norma dell'art. 4 della legge 14 luglio 1912, n. 854.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1862 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell' autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1863, n. 1174, che approva l'ordinamento del servizio della marina militare dello Stato;

Visto il R. decreto 17 marzo 1867, n. 3626, che trasporta a Venezia la sede del III dipartimento militare marittimo;

Visto il R. decreto 31 gennaio 1870, n. 5477, che fissa alla Spezia la sede del I dipartimento militare marittimo;

Visto il R. decreto 1° novembre 1870, n. 5990, che include nella giurisdizione del I dipartimento militare marittimo il littorale dell'ex-Stato pontificio;

Visto il R. decreto 16 aprile 1893, che eleva il « Comando locale » di Taranto a « Comando militare marittimo », stabilendone la giurisdizione;

Visto il R. decreto 6 agosto 1893, che eleva il « Comando locale » della Maddalena a « Comando militare marittimo », stabilendone la giurisdizione;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1911, n. 124, che eleva il « Comando militare marittimo di Taranto » a « Dipartimento militare marittimo »;

Visto il R. decreto 26 aprile 1914, n. 373, che fissa l'autonomia della Difesa marittima di Messina e ne stabilisce la giurisdizione;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1407, che fissa l'autonomia della Difesa marittima di Gaeta e ne stabilisce la giurisdizione;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 907, che istituisce a Brindisi un « Comando militare marittimo » e ne stabilisce la giurisdizione;

Visto il R. decreto 4 agosto 1913, n. 982, col quale viene stabilito che i dipartimenti marittimi saranno designati coi nomi delle città ove hanno sede;

Visto il Codice penale militare marittimo e segnatamente l'articolo 376;

Ritenuta l'opportunità di riassumere in un unico atto i limiti giurisdizionali dei dipartimenti militari marit-

timi, dei comandi militari marittimi e delle difese marittime;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I limiti della giurisdizione dei comandi in capo di dipartimento marittimo, dei comandi militari marittimi e delle difese marittime di Gaeta e di Messina sono stabiliti come segue:

I. Dipartimento marittimo della Spezia: Dal confine francese fino a Torre Canneto, incluse le isole dell'arcipelago Toscano;

II. Difesa marittima di Gaeta: Da Torre Canneto alla Foce del Volturno, incluse le isole di Ponza, Zannone e Palmarola;

III. Dipartimento marittimo di Napoli: Dalla foce del Volturno alla Fiumara Assi, comprese le isole di Ventotene, di San Stefano e quelle del Golfo di Napoli. Dalla giurisdizione di questo Dipartimento è escluso quel tratto di costa calabra che rientra nella giurisdizione della difesa marittima di Messina;

IV. Difesa marittima di Messina: Tutto il littorale della Sicilia, le isole adiacenti e quel tratto di costa calabra compreso tra la foce del vallone della Covala alla foce della Fiumara di Vallanidi;

V. Dipartimento marittimo di Taranto: Dalla Fiumara Assi fino alla foce del Trigno, comprese le isole Tremiti ed escluso il tratto che va da Torre Guaceto a Casa l'Abate;

VI. Comando militare marittimo di Brindisi: Da Torre Guaceto a Casa l'Abate;

VII. Dipartimento marittimo di Venezia: Dalla foce del Trigno al confine austriaco;

VIII. Comando militare marittimo della Maddalena: Tutto il littorale della Sardegna e le isole adiacenti.

Art. 2.

Ai soli effetti dell'amministrazione della giustizia penale militare, il territorio posto sotto la giurisdizione delle Difese marittime di Gaeta e di Messina e del Comando militare marittimo di Brindisi, fa parte del Dipartimento marittimo di Napoli.

Ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

CORSI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 7 gennaio 1917, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una prelevazione di L. 45.000 occorrenti ai Ministeri del tesoro, dell'istruzione pubblica e delle poste e dei telegrafi.*

ALTEZZA!

Per provvedere a bisogni manifestatisi presso i Ministeri del tesoro, dell'istruzione e delle poste, il cui soddisfacimento non ammette indugio, il Consiglio dei ministri ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste le somme all'uopo necessarie, secondo la facoltà concessa dall'art. 38 della legge di contabilità generale.

Di tali bisogni si dà qui appresso un succinto cenno.

Ministero del tesoro:

L. 5000 al fine di corrispondere compensi di lavoro straordinario per la verifica e la contazione di biglietti presso la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato.

Ministero dell'istruzione:

L. 32.000 per provvedere ad urgenti lavori di restauro ai locali ad uso della R. Università di Bologna.

Ministero delle poste e dei telegrafi:

L. 8000 per indennizzo convenuto colla signora Nicoli Corsi Irene, in seguito a sentenza 2-21 luglio 1914 della Corte d'appello di Roma, per infortunio occorsole in servizio.

Il seguente schema di decreto che il riferente si onora sottoporre alla sanzione di Vostra Altezza autorizza il prelevamento della complessiva somma di L. 45.000 dal fondo di riserva precitato.

Il numero 49 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le « spese impreviste » inscritto in L. 1.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1916-917, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 701.011,35, rimane disponibile la somma di L. 298.988,65;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 144 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1916-917, è autorizzata una 11ª prelevazione nella

somma di lire quarantacinquemila (L. 45.000) da inscriversi ai capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario in corso:

MINISTERO DEL TESORO.

Cap. n. 99: Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale ecc. L. 5.000 —

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Cap. n. 263-*bis*: Università di Bologna - Lavori di restauro agli edificî universitarî . . . . L. 32.000 —

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Cap. n. 128-*ter*: Indennizzo convenuto colla signora Nicoli Corsi Irene in seguito a sentenza 2-21 luglio 1914 della Corte d'appello di Roma, per infortunio occorsole in servizio . . . . . L. 8.000 —

L. 45.000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 57 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La categoria degli « Aspiranti del genio navale » di cui al Nostro decreto 13 giugno 1915, n. 920, continuerà a sussistere per tutta la durata della presente guerra.

Per lo stesso periodo di tempo continuano ad aver vigore tutte le disposizioni attinenti alla categoria stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CORSI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 62 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 28 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto l'art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 556, per la gestione amministrativa e contabile del fondo per l'emigrazione;

Ritenuta la necessità di aumentare lo stanziamento del cap. 21 dello Stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1916-1917 per la complessiva somma di L. 30.000;

Ritenuto che il fondo di riserva per le spese impreviste presenta una disponibilità di L. 126.000;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 3 dicembre 1916, n. 1744, che autorizza il primo prelevamento dal fondo predetto;

Vista la legge 12 luglio 1916, n. 813, che proroga l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per la emigrazione per l'esercizio finanziario 1916-917 a tutto il mese di dicembre 1916;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzato dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al cap. 62 del bilancio della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1916-917 un secondo prelevamento della somma di lire 30.000 (lire trentamila) da portarsi in aumento del seguente capitolo dello stato di previsione:

Cap. 21. « Sussidi ad istituzioni di patronato per gli emigranti nel Regno - Rimborso di spese ai Comitati comunali e mandamentali per l'emigrazione ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 63 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1813;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il tesoro dello Stato ha facoltà di chiedere agli Istituti di emissione anticipazioni straordinarie per la somma complessiva di 400 milioni, così ripartita:

Banca d'Italia	L. 300.000.000
Banco di Napoli . . .	» 76.000.000
Banco di Sicilia . . .	» 24.000.000

Alle dette anticipazioni straordinarie sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1813.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 64 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge del 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Visti i decreti Luogotenenziali 1677 e 1767 del 31 ottobre 1915;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto con i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria e commercio e del lavoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui ai decreti Luogotenenziali 31 ottobre 1915, nn. 1677 e 1767 in quanto non siano derogate dai successivi articoli del presente decreto, sono applicabili ad ogni azienda che per qualsiasi uso o ragione distilli carbon fossile o legno.

Art. 2.

Le aziende municipalizzate del gas dovranno eseguire gli impianti di cui all'art. 1° del Nostro decreto 31 ottobre 1915, n. 1677 e farli funzionare entro due mesi dalla data della ingiunzione che riceveranno dal Ministero della guerra.

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata l'ammenda di L. 100, da pagarsi in solido dal direttore e dagli amministratori responsabili e l'Amministrazione militare potrà fare eseguire altrimenti l'impianto o farlo funzionare a spese dell'azienda.

Art. 3.

Per provvedere alle spese occorrenti per le opere di impianto le Amministrazioni potranno, in difetto di altri mezzi, richiedere al Ministero della guerra anticipazioni di fondi nella misura corrispondente al costo totale presunto di dette opere.

Le somme anticipate saranno, senza oneri di interessi, restituite in un periodo di tempo non superiore a 5 anni, con facoltà del Ministero di farsi pagare la quota annuale direttamente dal compratore del benzolo prodotto dalle aziende municipalizzate con prelievo sul relativo prezzo di acquisto e quando dette aziende cessassero dal produrre benzolo per conto dello Stato, si applicheranno le garanzie che all'uopo verranno stabilite con il regolamento di cui al successivo art. 9.

Art. 4.

Nella determinazione del prezzo del benzolo, di cui all'art. 20 del regolamento approvato col Nostro decreto 31 ottobre 1915, n. 1767, si terrà conto della spesa degl'impianti di cui al precedente articolo come dovesse essere ammortizzata in 5 anni.

Art. 5.

Durante la guerra, il Ministero della guerra potrà prescrivere che le aziende del gas, sia municipalizzate che private, aventi impianti di lavaggio, estraggano per ciascun mc. di gas un quantitativo di benzolo fino a 20 gr. anche se per effetto di tale depauperamento il potere calorifico e quello illuminante assuma valori inferiori a quelli stabiliti dall'art. 10 del regolamento approvato con Nostro decreto 31 ottobre 1915, n. 1767, escluso ogni diritto a modifiche dei contratti di concessione ed a qualunque altro contratto di somministrazione del gas, od a qualsiasi indennizzo sia delle parti fra di loro che in confronto della Amministrazione militare.

Il Ministero della guerra sorveglierà perchè tali diminuzioni in dipendenza dell'estrazione del benzolo non vadano però oltre i limiti tecnicamente ammissibili.

Qualsiasi contravvenzione alle disposizioni date dal Ministero per il quantitativo di benzolo da estrarsi, sarà punita con multa da L. 1000 a L. 10.000, senza pregiudizio del diritto dell'autorità militare di esercitare gli impianti a spese e in danno dell'azienda in contravvenzione.

Art. 6.

Sempre per la durata della guerra il Ministero della guerra avrà diritto di disporre di tutti i sottoprodotti del catrame e della distillazione del legno, qualunque sia lo stato di lavorazione in cui essi si trovino, anche per provvedere a speciali esigenze dell'industria e del consumo, restando in tal caso senza effetto, per la parte non consegnata al momento dell'ingiunzione, i contratti dei sottoprodotti che le aziende avessero concluso, sempre senza diritto a risarcimento di danni sia delle parti tra loro che in confronto dell'Amministrazione militare.

Il Ministero della guerra avrà anche il diritto di fissare la tariffa dei prezzi per la vendita di tutti i prodotti sopra indicati.

Coloro che, anche come intermediari, prenderanno parte a contrattazioni in contravvenzione alle disposizioni del presente articolo, incorreranno in una multa da L. 1000 a L. 10.000 e se la contravvenzione riguarderà la vendita a prezzi maggiori di quelli fissati, la multa non sarà mai minore del doppio della differenza in più del prezzo pattuito, qualunque ne sia l'ammontare.

Art 7.

Il Ministero della guerra avrà diritto di invigilare, anche con la sorveglianza permanente delle officine e degli stabilimenti, l'adempimento di quanto prescritto nei precedenti articoli, ed avrà facoltà di imporre lo sfruttamento in pieno degli impianti esistenti per la fabbricazione dei sottoprodotti del catrame e della distillazione del legno, e di provvedere per l'ampliamento di essi o la creazione di nuovi.

Art. 8.

Tutte le disposizioni che il Ministero della guerra prenderà in dipendenza di quanto contenuto nel presente decreto non saranno soggette ad impugnativa o reclamo, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 9.

Con regolamento da emanarsi dai ministri competenti, di concerto fra loro, sarà provveduto perchè, integrando le risorse nazionali, sia assicurato il quantitativo dei derivati dal catrame e dalla distillazione del legno, sotto qualsiasi forma, indispensabile per i bisogni militari, per speciali industrie, pel privato consumo e per uso farmaceutico e sarà inoltre provveduto alla determinazione delle norme riflettenti la concessione delle anticipazioni ed i relativi recuperi.

Art. 10.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MORRONE — CORSI — ORLANDO — SACCHI — CARCANO — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1848

Decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1916, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cuasso (Como) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di lire 2000 dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 1849

Decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1916, col quale, sulla

proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Lucca, di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000 dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 1850

Decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1916, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è dala facoltà al comune di Bolzaneto (Genova), di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000 dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 1851

Decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1916, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Strona (Novara) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 800 dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 1852

Decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1916, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Seriate (Bergamo) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 900 dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 1853

Decreto Luogotenenziale 30 novembre 1916, col quale, in seguito all'autonomia scolastica concessa ai comuni di Finalborgo e Finale Pia della provincia di Genova, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica di concerto con il ministro del tesoro, nell'elenco annesso al decreto Reale 17 gennaio 1915, n. 214 sono annullate le partite n. 70 e 72 relative ai Comuni suddetti a datare dall'1 gennaio 1917.

N. 1854

Decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1916, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile di Carbonara Ticino è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

***Relazione** di S. E. **il** ministro segretario di Stato per **gli** affari **dell'interno,** a* **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** ***in** udienza del 21 dicembre 1916, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Martino Buonalbergo (Verona).*

ALTEZZA!

Nel comune di San Martino Buonalbergo, in seguito a dimissioni, provocate dai dissensi da cui l'Amministrazione comunale è stata travagliata fin dalla sua costituzione, non sono rimasti in carica che cinque consiglieri fra i quali il sindaco.

Essendo però questo ultimo stato richiamato alle armi, si è dovuto provvedere alla provvisoria gestione della azienda mediante un commissario prefettizio.

Questi ha accertato che i servizi municipali, ed in ispecie la finanza, a causa della lunga crisi che ha travagliato l'Amministrazione, versano in gravi condizioni ed occorrono radicali provvedimenti che esulano dalle competenze del commissario stesso, trattandosi fra l'altro di attuare riforme di tributi e concretare operazioni di credito. E poichè, stante il gran numero di elettori sotto le armi non sarebbe possibile convocare i comizi elettorali per la ricostituzione della normale rappresentanza, è indispensabile far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina del commissario Regio, cui competono le facoltà necessarie per la sistemazione della azienda.

Anche il Consiglio di Stato, nella adunanza del 16 dicembre corrente, ha dato parere favorevole allo scioglimento del Consiglio comunale, per cui mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che provvede di conformità.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Martino Buonalbergo, in provincia di Verona, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Eugenio Valentini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, col quale è data facoltà al Ministero del tesoro di emettere buoni del tesoro con scadenza di tre e cinque anni all'interesse annuo del 5 0[0;

Veduto il decreto Ministeriale 6 settembre 1916, che autorizza l'emissione dei buoni anzidetti per il periodo dal 1° ottobre 1916 al 31 marzo 1917;

Determina:

L'emissione dei buoni del tesoro triennali e quinquennali 5 0[0 è sospesa dal giorno 24 gennaio sino a nuova disposizione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 23 gennaio 1917.

Il ministro

CARCANO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 21 gennaio 1917, in Porto Maurizio n. 1 (Borgo Prino), provincia di Porto Maurizio, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 22 gennaio 1917.

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 1ª e 2ª categoria.

Con decreto Luogotenenziale del 1° ottobre 1916:

Ferraro cav. Giacinto, capo ufficio a L. 4400, collocato a riposo dal 1° ottobre 1916.

Carosio Giuseppe, capo ufficio a L. 4400, collocato a riposo dal 1° ottobre 1916.

Cennamo Luigi, capo ufficio a L. 4000, collocato a riposo dal 1° ottobre 1916.

De Giorgio Giulio, capo ufficio a L. 4000, collocato a riposo dal 1° ottobre 1916.

Cattaneo Gaetano, capo ufficio a L. 4000, collocato a riposo dal 1° ottobre 1916.

Passalacqua Giuseppe, capo ufficio a L. 4000, collocato a riposo dal 1° ottobre 1916.

Lodi Alfredo, capo ufficio a L. 4000, collocato a riposo dal 1° ottobre 1916.

Zanolli Augusto, capo ufficio a L. 4000, collocato a riposo dal 1° ottobre 1916.

Biadego Quirino, capo ufficio a L. 4000, collocato a riposo dal 1° ottobre 1916.

Grassi Giuseppe, primo ufficiale postale telegrafico a L. 3300, collocato a riposo dal 1° ottobre 1916.

Giuliani cav. Ignazio, primo ufficiale telegrafico a L. 3000, cessato di far parte di questo personale dal 1° luglio 1916.

Con decreto Luogotenenziale del 1° ottobre 1916:

Levi Edmondo, primo ufficiale a L. 3000, collocato a riposo dal 1° ottobre 1916.

Scotto Vincenzo, segretario a L. 4000, collocato a riposo dal 1° settembre 1916.

Con decreto Luogotenenziale del 15 ottobre 1916:

Armanni Romolo, ufficiale postale e telegrafico a L. 2400, cessato di far parte di questo personale dal 16 agosto 1916.

Con decreto Luogotenenziale del 22 ottobre 1916:

Grignolo Angelica, ausiliaria a L. 1950, cessata di far parte di questo personale dal 1° settembre 1916.

Con decreto Luogotenenziale del 5 novembre 1916:

Monteverde cav. uff. Edoardo, capo sezione a L. 6000, in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° novembre 1916.

Con decreto Luogotenenziale del 12 novembre 1916:

Spada Giuseppe, ufficiale postale a L. 1800, collocato in aspettativa dal 1° novembre 1916.

Mosetig Maria, ausiliaria a L. 1950, in aspettativa, richiamata in servizio dal 1° novembre 1916.

Con decreto Luogotenenziale del 12 novembre 1916:

Magliano Florida, ausiliaria a L. 1700, collocata in aspettativa dal 1° novembre 1916.

Candeo Giovanni, ufficiale d'ordine a L. 2700, collocato in aspettativa dal 1° novembre 1916.

Ciocca Silvio, ufficiale d'ordine a L. 1700, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 novembre 1916.

Con decreto Luogotenenziale del 16 novembre 1916:

Marpillero cav. Antonio, primo segretario a L. 4500, collocato in aspettativa dal 1° novembre 1916.

Candela dott. Giuseppe, segretario a L. 2500, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 novembre 1916.

Zanolli Attilio, primo ufficiale a L. 3000, collocato in aspettativa dal 1° novembre 1916.

Vissio Vittorio, ufficiale postale telegrafico a L. 2400, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 novembre 1916.

Cannata Giorgio, ufficiale postale telegrafico a L. 2100, collocato in aspettativa dal 1° novembre 1916.

Bongiorno Pier Luigi, ufficiale postale telegrafico a L. 1800, collocato in aspettativa dal 1° novembre 1916.

Leone Giovanni, ufficiale postale telegrafico a L. 1800, collocato in aspettativa dal 1° novembre 1916.

Scaroina Arturo, ufficiale postale telegrafico a L. 1800, collocato in aspettativa dal 1° novembre 1916.

Tiotto Italo, ufficiale postale telegrafico a L. 1800, collocato in aspettativa dal 1° novembre 1916.

Giarletta Angelo, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa dal 1° novembre 1916.

Conti Maria, ausiliaria a L. 1950, collocata in aspettativa dal 1° novembre 1916.

Angelini Gilda, ausiliaria a L. 1500, collocata in aspettativa dal 1° novembre 1916.

Costantino Bernardino, ufficiale d'ordine a L. 1700, collocato in aspettativa dal 1° novembre 1916.

Con decreto Luogotenenziale del 19 novembre 1916:

Giliberto Giuseppe, primo ufficiale a L. 3000, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 novembre 1916.

Ceretti Giacomo, ufficiale postale a L. 2700, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 novembre 1916.

Delle Foglie Nicola, ufficiale postale a L. 2400, collocato in aspettativa dal 1° novembre 1916.

Tommasini Luigi, ufficiale postale a L. 2100, collocato in aspettativa dal 1° novembre 1916.

Ferrabini Ernesto, ufficiale postale a L. 2100, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 novembre 1916.

Prevignano Ugo, ufficiale postale a L. 1800, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 novembre 1916.

De Gennaro Gioacchino, ufficiale postale a L. 1500, collocato in aspettativa dal 1° novembre 1916.

Agostoni Giuseppina, ausiliaria a L. 2200, collocata in aspettativa dal 1° novembre 1916.

Costantini Natalia, ausiliaria a L. 1700, collocata in aspettativa dal 16 novembre 1916.

Nicoletti Elisa, ausiliaria a L. 1700, collocata in aspettativa dal 1° novembre 1916.

Sbrilli Nello, ufficiale d'ordine a L. 1700, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 novembre 1916.

Jatta Vincenzo, ufficiale d'ordine a L. 1700, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 novembre 1916.

Jantaffi-Cappioli Giuseppe, ufficiale d'ordine a L. 1700, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 novembre 1916.

Pratesi Giuseppe, ufficiale d'ordine a L. 1700, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 novembre 1916.

(Continua).

MINISTERO PER I TRASPORTI MARITTIMI E FERROVIARI

Direzione generale della marina mercantile

Navi a vapore a scafo metallico, draghe e rimorchiatori pontati dichiarati agli effetti della legge 13 luglio 1911, n. 745

***Esercizio* 1916-917**

I. – Navi a vapore a scafo metallico, draghe e rimorchiatori pontati in corso di costruzione o da costruirsi *dichiarati al 1° gennaio 1917.*

N. d'ordine	DATA della dichiarazione		DENOMINAZIONE o designazione provvisoria	Stazza lorda — Tonnellate	CANTIERE E COSTRUTTORE
	Navi a vapore ecc. a scafo metallico.				
1	29 maggio	1914	N. 66	10.500	Riva Trigoso (Società esercizio bacini).
2	24 febbraio	1915	Bonifica Renana	78	Chioggia (Cantiere F.lli Poli).
3	25 id.	»	N. 41	55	Venezia (S. A. V. I. N. E. M.)
4	12 agosto	»	» 69	5.500	Palermo (Cantieri navali riuniti).
5	18 novembre	»	C. Bruno	115	Sampierdarena (Società cooperativa di produzione).
6	15 dicembre	»	N. 73	5.700	Riva Trigoso (Società esercizio bacini).
7	15 maggio	1916	» 70	5.500	Palermo (Cantieri navali riuniti).
8	15 id.	»	» 75	5.700	Riva Trigoso (Società esercizio bacini).
9	30 agosto	»	» 223	5.600	Sestri Ponente (N Odero e C.)
10	9 settembre	»	» 279-*bis*	5.600	Id. (id.)
11	31 ottobre	»	» 76	5.700	Riva Trigoso (Società esercizio bacini).
12	8 dicembre	»	» 180	5.200	Sestri Ponente (Gio. Ansaldo e C.).
13	8 id.	»	» 189	5.200	Id. (id.)
14	8 id.	»	» 224	5.200	Id. (id.)
15	8 id.	»	» 225	5.200	Id. (id.)
16	8 id.	»	» 226	5.200	Id. (id.)
17	8 id.	»	» 227	5.200	Id. (id.)
			Totale . . .	81.248	
	Rimorchiatori pontati e draghe in legno.				
	N. 8 rimorchiatori di piccolo tonnellaggio . . . 214				
	» 1 draga (Nuova Piave) 32			246	
			Totale generale . . .	81.494	

II. – Navi a vapore a scafo metallico e rimorchiatori pontati già costruiti o in corso di allestimento.

Navi a vapore ecc. per le quali sono già stati liquidati i compensi dal 1° luglio 1916 al 1° gennaio 1917 . . .	N.	10	Tonn.	16.847
Idem durante gli esercizi 1911-912, 1912-913, 1913-914, 1914-915, 1915-917 . . .	»	114	»	118.330
Navi a vapore ecc. già varate, per le quali non sono stati ancora liquidati i compensi . . .	»	43	»	34 730
Totale navi	N.	167	Tonn.	169.907

Il direttore generale: BRUNO.

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 23 gennaio 1917.

TITOLI	Corso medio
Titoli di Stato	
CONSOLIDATI	
Rendita 3,50 % netto (1906)	79 62 1/2
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	79 30
Rendita 3,00 % lordo	55 90
REDIMIBILI. *con scadenza*	
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1917	99 92
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1917	99 52
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1918	98 75
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1918	97 62
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1919	97 43
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1919	96 75
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1920	95 67
Prestito Nazionale 4 1|2 % netto (Emissione gennaio 1915)	87 53
Prestito nazionale 4 1|2 % netto (Emissione luglio 1915)	87 62
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	93 14
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	—
Obbligazioni 3 % netto Redimibili	—
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	—
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	289 —
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane	308 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	426 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	442 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	308 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹.	309 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	525 —
Obbligazioni 6 % dei Canali Cavour	—
Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere	—
Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma	—
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento città di Napoli	—
Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra (gl'interessi si pagano una volta all'anno a titolo di prodotto annuo)	—
Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara (sono prive d'interessi e di dividendo)	—

TITOLI	Corso medio
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	300 —
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	78 —
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %.	—
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	413 —
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %.	—
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	459 50
Cartelle fondiarie.	
Cartelle di Sicilia 5 %	—
Cartelle di Sicilia 3.75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 5 %	465 37
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	434 50
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3.75 %	—
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3 1/2 %	—
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3.75 %	479 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	490 33
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	457 25
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	435 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	496 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	461 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3.75 %	—
Cartelle del Banco di San Spirito 4 %	—
Credito Fondiario Sardo 4 1|2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 5 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 %	—
Credito Fondiario di Bologna 3 1/2 %	—

Avvertenza. — Il corso dei buoni del tesoro, del **Prestito nazionale** (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1\|2 0\|0 **netto; emissione** gennaio 1916, 5 0\|0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1\|2 0\|0 e 3 0\|0, delle cartelle di credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più interessi »; per tutti gli altri titoli si intende « compresi gli interessi ».

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

I signori Calamai Oreste, Rubina moglie di Bellucci Antonio e Rosa-Emilia moglie di Agresti Ezio, fratello e sorelle fu Giuseppe hanno denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1094 ordinale, n. 836 di protocollo e n. 14390 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Firenze in data 24 giugno 1916, al signor Radica Guido di Giovanni, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 70 (settanta) consolidato 3,50 0[0 con decorrenza dal 1° gennaio 1916.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati alla signora Calamai Rosa-Emilia fu Giuseppe predetta, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della suddetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 gennaio 1917.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 24 gennaio 1917, in L. 133,09.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914, 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 23 gennaio 1917, da valere per il giorno 24 gennaio 1917.

Franchi	121 60
Lire sterline	33 83
Franchi svizzeri	140 81
Dollari	7 11
Pesos carta	3 08 1/2
Lire oro	— —

PARTE NON UFFICIALE

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *23 gennaio 1917* — (Bollettino di guerra n. 609).

Sulla fronte tridentina scarsa attività dell'artiglieria nemica. La nostra disperse lavoratori nemici nella zona del Pasubio (Valle Adige) e sulle pendici di monte Seluggio (Valle Astico).

Nel settore di Plava (medio Isonzo) consueta lotta di bombarde.

A sud-est di Gorizia dopo breve ma vivissima preparazione delle artiglierie un riparto nemico riuscì momentaneamente ad irrompere in una trincea, ma ne fu subito ricacciato.

Sul Carso duelli di artiglieria di moderata intensità ed attività di pattuglie.

Cadorna.

Settori esteri.

All'infuori di qualche scontro nella regione di Riga, sullo Stokhod e a sud di Bryessany, nessun combattimento importante è segnalato dal settore orientale.

Maggiore attività, invece, vi è stata ieri in quello occidentale, ove tanto i tedeschi, quanto i francesi e gl'inglesi effettuarono colpi di mano, con alterna vicenda, in Champagne, nelle Argonne e a nord di Armentières.

Sugli altri punti del settore non vi furono che cannoneggiamenti intermittenti.

In Rumenia nessun fatto nuovo ha spostato la situazione strategica dei belligeranti.

Anche in Macedonia non si sono avuti che duelli di artiglierie e scontri di pattuglie.

Nel settore caucasico i turchi, riprendendo l'offensiva, sono riusciti a respingere alquanto i russi, che hanno dovuto ripiegare su nuove posizioni.

Egualmente in Persia i turchi hanno respinto elementi nemici a nord-est di Devletabad.

In Mesopotamia gl' inglesi continuano a riportare successi in direzione di Kut-El-Amara.

Mandano da Londra che nel mare del Nord hanno avuto luogo scontri fra cacciatorpediniere tedesche ed inglesi, con perdite reciproche.

Secondo un telegramma al *New York Herald* - edizione di Parigi - la nave corsara tedesca *Moewe* sarebbe stata distrutta dall'incrociatore *Glasgow* al largo di Parà, nel Brasile.

Sulla guerra nei vari settori l'*Agenzia Stefani* comunica;

Pietrogrado, 23. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte occidentale. — Nella regione di Riga, a nord del lago Kuggerein, i tedeschi, indossando cappotti bianchi, attaccarono i nostri posti di campagna, ma furono respinti.

Il nemico, dopo una forte preparazione, attaccò nostri elementi ad est del villaggio di Kalntzen, ma fu respinto con grandi perdite.

Sul fiume Stokhod, nella regione di Svidnika-Staryimossar, nostri esploratori, oltrepassata la prima linea di fil di ferro dentato del nemico, si avvicinarono alla seconda linea. Il nemico, avendo scoperto questo movimento, aprì un forte fuoco di moschetteria e di artiglieria col favore del quale, forte di circa una compagnia, prese l'offensiva.

A sud di Staryimessor il fuoco della nostra artiglieria arrestò l'offensiva.

A sud di Bryessany la nostra artiglieria bombardò efficacemente

le opere nemiche nel bosco presso il villaggio di Mitchistehouy e nella regione del villaggio di Svisteluiki sul fiume Narayovka.

Basilea, 23. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte occidentale. — Gruppo del principe ereditario Rupprecht di Baviera. — A nord est di Armentières distaccamenti in ricognizione di nostri reggimenti penetrarono nelle trincee nemiche. Gruppi inglesi avanzantisi contro una nostra posizione a nord ovest di Fromelles furono respinti. Del resto la nebbia, che non si disperse che a intervalli, ostacolò l'attività dell'artiglieria e quella aerea.

Fronte orientale. — Fronte del principe Leopoldo di Baviera. Lungo la Buna e a nord ovest di Luck il fuoco dell'artiglieria divenne a momenti più forte. Ad ovest di Dunabourg la nostra guarnigione di una trincea, respinse una ricognizione russa che era penetrata all'alba nella nostra linea più avanzata.

Fronte dell'arciduca Giuseppe. — In alcuni punti nei Carpazi boscosi e nelle montagne di frontiera della Moldavia combattimenti più vivi, con tempo freddo e sereno. In scontri su terreno avanzato le truppe tedesche ed austro-ungariche respinsero attacchi nemici abbastanza forti a sud della valle del Casinu.

Gruppo del maresciallo Mackensen. — Sulla Putna inferiore combattimenti di avamposti ebbero risultato favorevole per noi. In Dobrugia le truppe bulgare oltrepassarono presso Tulcea il braccio meridionale della foce del Danubio e si mantennero sulla sua riva settentrionale malgrado un attacco russo.

Fronte macedone. — Nessun avvenimento di particolare importanza.

Basilea, 23. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte orientale. — I bulgari hanno occupato verso Tulcea la riva settentrionale del braccio di San Giorgio. Sulla Putna inferiore attacchi russi furono respinti. Anche a sud della valle del Casinu distaccamenti nemici attaccarono senza riuscire le nostre posizioni.

Lotta di artiglieria a momenti abbastanza violenta verso l'esercito del generale Koevess. Più a nord niente da segnalare per quanto riguarda le truppe austro-ungariche.

Parigi, 23. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Cannoneggiamento abbastanza vivo tra l'Oise e l'Aisne.

Notte calma sulla maggior parte del fronte.

Nella giornata di ieri un nostro pilota ha abbattuto un aeroplano tedesco che è caduto nelle nostre linee presso la fattoria di Navarin.

Nella regione di Montmédy un altro apparecchio tedesco, mitragliato da vicino da un nostro aeroplano, si è schiacciato al suolo nelle linee nemiche presso Amel.

Parigi, 23. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Bombardamento abbastanza attivo in alcuni punti della Champagne e dell'Argonne. In Lorena abbiamo effettuato un colpo di mano nelle linee avversarie nella regione di Rechincourt. Un pezzo nemico a lunga portata ha lanciato alcune granate nella regione di Frouard.

In Alsazia, nel settore di Hirtzbach, scontri di pattuglie e lotta di artiglieria verso Largitzen.

Nella mattinata aeroplani nemici lanciarono cinque bombe su Montdidier. Un fokker ha atterrato nelle nostre linee presso Fismes. Altri due aeroplani tedeschi sono stati abbattuti, uno in un combattimento aereo presso Marchelepot e l'altro dal tiro dei nostri cannoni speciali verso Amy (Oise).

Londra, 23. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Stamane all'alba, a nord-est di Neuville Saint Vaast, effettuammo un riuscito colpo di mano e facemmo prigionieri.

La notte scorsa, in vicinanza di Fauquissart, il lancio delle granate continuò.

Oltre a raid segnalato ieri, i tedeschi tentarono la notte passata, tra Armentières e Ploegsteert, due altre incursioni; in una furono respinti prima di raggiungere le nostre trincee e nell'altra, essendo riusciti a raggiungerle, ne furono subito cacciati. Esposti al fuoco delle nostre mitragliatrici durante il loro attacco e la loro ritirata, abbandonarono gran numero di cadaveri di fronte alle nostre posizioni.

Durante la giornata l'attività dell'artiglieria e dei mortai da trincea fu considerevole da ambo le parti.

In un certo punto lungo il nostro fronte cannoneggiammo le posizioni nemiche con pieni risultati constatati.

Gli aeroplani britannici furono molto attivi ieri di concerto con la nostra artiglieria; un nostro aeroplano manca.

Il 21 corrente in vicinanza di Aurigny obbligammo un aeroplano tedesco ad atterrare; facemmo prigionieri il pilota e l'osservatore.

Le Hâvre, 23. — Un comunicato dello stato maggiore dell' esercito belga dice:

Durante la notte dal 22 al 23 e durante la giornata del 23 l'artiglieria fu attiva su tutto il fronte belga.

Nella regione di Hetsas il duello di artiglieria e la lotta a colpi di bombe rivestì carattere di grande violenza.

Pietrogrado, 23. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte romeno. — Sul fronte fino al Danubio scambio di fuoco Lungo il Danubio calma.

Basilea, 23. — Si ha da Sofia: Un comunicato ufficiale in data del 22 corr. dice:

Fronte macedone. — Fra il lago di Prespa e la Cerna debole fuoco di artiglieria e di moschetteria.

Nella Curva della Cerna nulla d'importante.

Ad est della Cerna, nei dintorni di Gradechnitza, un distaccamento nemico tentò avvicinarsi alle nostre trincee avanzate; ma venne respinto con un contrattacco.

Nella regione di Doglana rado fuoco di artiglieria, di fucileria, di mitragliatrici e di mine.

Nella valle del Vardar e sullo Struma debole fuoco di artiglieria e in alcune località scontri di pattuglie.

Fronte romeno. — Fuoco di artiglieria contro Tulcea da parte delle navi nemiche.

Basilea, 23. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale in data 21 corr dice:

Ad est di Kut-el-Amara il nemico prese tutta la notte del 19 sotto il tiro della propria artiglieria pesante e leggera una posizione da noi sgombrata ed attaccò all'indomani questa posizione. Durante questo attacco i nemici furono presi sotto il nostro fuoco di fianco.

Fronte persiano. — Un distaccamento nemico attaccò le nostre forze situate presso Devletabad; ma, respinto, si ritirò verso Dizabad.

Fronte del Caucaso. — All'ala destra il nemico attaccò i nostri avamposti con un assalto che fu respinto. Nel settore dell'ala sinistra, malgrado il terreno impraticabile, l'attività delle nostre pattuglie in ricognizione fu viva. Un gruppo di nostre pattuglie, respingendo gli esploratori nemici, si avvicinò presso la posizione principale russa. In una altra posizione una delle nostre compagnie in ricognizione, respingendo una compagnia nemica, occupò la sua posizione. Un contrattacco pronunciato dall'avversario con tre compagnie venne respinto in parte dopo combattimento alla baionetta. Pure sull'ala sinistra la nostra artiglieria eseguì tiri di sorpresa e bersagliò colonne in marcia ed accampamenti nemici.

Nessun avvenimento importante sugli altri fronti.

Pietrogrado, 23. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte del Caucaso. — Un distaccamento nemico attaccò i nostr elementi nella regione di Devletabad ed occupò le alture dominanti sul fronte Kazancherifabad, cresta montagnosa di Giarnikoukh, a nord-est di Devletabad.

I nostri elementi ripiegarono sulle alture presso il passo di Duchtabad.

Londra, *23* (ufficiale). — La scorsa notte nel mare del Nord, a poca distanza dall'Olanda, nostre navi leggere, effettuando esplorazioni, incontrarono una divisione di cacciatorpediniere tedeschi, ne affondarono uno e dispersero gli altri, infliggendo loro gravi danni.

La stessa notte in vicinanza del banco di Schouwen, durante un vivo combattimento tra cacciatorpediniere inglesi e tedeschi, un siluro colpì un cacciatorpediniere britannico, uccidendo 47 persone fra cui tre ufficiali.

Le navi britanniche non subirono alcun'altra perdita, ma dovemmo affondare noi stessi il cacciatorpediniere colpito.

Parigi, *23*. — Il *New York Herald*, edizione di Parigi, ha da New York, in data 23 corrente:

Si annuncia la distruzione della nave corsara tedesca da parte dell'incrociatore britannico *Glasgow*, a circa 130 miglia al largo di Parà.

Parigi, *23*. — Il ministro della guerra comunica:

Un aeroplano tedesco atterrò oggi nella regione ad ovest di Evreux. Due ufficiali aviatori furono fatti prigionieri.

Ymuiden, *24*. — La torpediniera tedesca *V. 69* fortemente danneggiata, è ancorata in vista di Ymuiden.

Un ferito a bordo di essa spiega che la torpediniera appartiene alla flottiglia tedesca di Zeebrugge, che fu sorpresa da navi da guerra inglesi.

A bordo della torpediniera vi sono numerosi cadaveri.

Si suppone che gli inglesi abbiano pure sorpreso un'altra torpediniera tedesca che fu vista verso le ore 11 dirigersi a tutto vapore verso nord.

Il battello da pesca *Eems* di Ymuiden ha portato qui stamane dieci marinai tedeschi gravemente feriti.

L'*Eems* li ha trasportati a richiesta di un ufficiale tedesco che comandava una torpediniera, fortemente avariata, a bordo dell quale si trovavano. Poco prima si era veduta un'altra torpediniera tedesca che si dirigeva a tutta velocità verso nord. Vi sarebbe stato a sud di Ymuiden un combattimento tra navi inglesi e tedesche.

La torpediniera *V. 69*, avariata, batte bandiera del comandante della flottiglia di Zeebrugge.

Si dichiara ufficialmente che a bordo della *V. 69* vi sono quattro morti tra cui il capitano di corvetta Schultz, comandante la flottiglia di Zeebrugge.

Gli ufficiali tedeschi si rifiutano di dare qualsiasi particolare sul combattimento, sulla località dello scontro e sulla forza della flottiglia.

Sembra che ieri sera le torpediniere tedesche, volendo evitare i ghiacci che sono fittissimi, tentarono di lasciare Zeebrugge. Esse furono subito attaccate da una forte squadriglia britannica.

Il fuoco cominciò a piccola distanza e la passerella del *V. 69* non tardò ad essere asportata da un proiettile, il quale uccise due ufficiali di bordo e il comandante della flottiglia.

La *V. 69* lanciò un siluro, ma fu colpita da un secondo proiettile inglese, il quale abbattè il fumaiuolo sul ponte, poi da un terzo, che produsse una falla a prua.

I cannoni della *V. 69* non sembrano danneggiati.

L'equipaggio della torpediniera si compone di una sessantina di marinai. Secondo essi sette altre navi tedesche sarebbero state affondate.

Propaganda per la limitazione dei consumi

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Roma, *23*. — È stata inviata ai prefetti la seguente circolare:

Il Governo del Re è stato obbligato - dalla necessità della guerra e dal dovere di far convergere tutte le forze e tutti i mezzi, che il paese può fornire, a vantaggio dell'azione militare, che deve assicurarci la vittoria - a stabilire mediante i decreti Luogotenenziali che le SS. LL. conoscono, alcune limitazioni e norme nei consumi, le quali in verità si risolvono in qualche lieve disagio per le nostre popolazioni.

Ma poichè è intuitivo che le norme legali non bastano ove non le assista e non vigili la coscienza popolare, e d'altro lato non è escluso - e può anzi ritenersi come probabile - che nuove e più severe limitazioni abbiano ad apportarsi in questo campo, il Governo si è convinto della opportunità ed è venuto nella determinazione di iniziare e perseguire - facendo appello a tutte le energie, che concorrano nell'azione patriottica e sono disposte a sinceramente cooperare alla vittoria delle nostre armi - un'opera di propaganda volta a diverse finalità ed esplicantesi nei modi che più sono atti a raggiungere la coscienza delle diverse classi sociali.

Di questa opera sono stati incaricati i sottoscritti i quali fanno, innanzi tutto, appello al buon volere, allo zelo patriottico ed al sentimento civico delle SS. LL. per avere la più sollecita ed attiva cooperazione all'azione che sarà appresso indicata. E poichè all'organismo centrale devono corrispondere organi periferici ai quali possa volgersi l'azione nostra con la sicurezza di trovare rispondenza nelle Provincie, è necessario che, senza indugio, i signori prefetti - convocando le persone che per la autorità di cui godono, per le funzioni che rivestono, sono in grado di esercitare la maggiore influenza - formino in ogni capoluogo di Provincia un Comitato che si assuma ed abbia lo speciale incarico di cooperare alla propaganda per la limitazione dei consumi, che ci proponiamo di compiere.

Per formare questo Comitato i signori prefetti - ai quali è superfluo raccomandare la maggiore obbiettività ed imparzialità politica al riguardo - dovranno di preferenza rivolgersi: ai signori deputati e senatori della Provincia, ai presidenti del Consiglio e della Deputazione provinciale, ai signori sindaci, ai funzionari scolastici (R. provveditore, RR. ispettori, direttori), ai signori president degli ordini professionali (medici, avvocati, procuratori, farmacisti), ai funzionari dell'Amministrazione sanitaria (medico e veterinario provinciale) ai rappresentanti di Istituti di credito, di enti ed istituzioni agrarie, di Società culturali, di Associazioni ed organizzazioni professionali ed operaie, così maschili che femminili, ai membri più attivi dei Comitati di A. C., ai rappresentanti degli ordini ecclesiastici - così che ogni ceto, ogni classe, ogni partito siano in esso rappresentati.

Incomberà a questo Comitato (nel cui seno, ove il numero soverchio e la necessità di un intenso ed agile lavoro lo richieda, potrà formarsi una Giunta esecutiva di pochi membri ai quali le occupazioni normali consentano di dedicare al nostro lavoro una maggiore attività) di aiutare l'opera nostra in quei modi che gli saranno richiesti e di segnalarci i bisogni e la opportunità di speciali azioni nel senso che diremo fra breve.

E poichè il primo cómpito, cui ci proponiamo dedicarci, è quello di una intensa propaganda circa la necessità patriottica e i benefizi generali ed individuali che deriveranno da una limitazione nei consumi, dovrà il Comitato curare la diffusione degli opuscoli che noi invieremo e vigilare perchè essi penetrino in quegli ambienti nei quali la propaganda è più necessaria e può riuscire più efficace. In questi opuscoli noi verremo man mano esponendo le ragioni che determinarono o determineranno i provvedimenti governativi; prospetteremo le ragioni patriottiche ed igieniche che le

limitazioni consigliano; dimostreremo il beneficio che, anche per lo avvenire, il nostro paese può trarre da una misurata politica annonaria; renderemo chiaro come e perchè una norma di vita misurata e frugale possa giovare al più rapido risorgimento economico del paese.

Nè basta. È proposito nostro indirizzarci alle donne italiane, che in questo periodo hanno così superbamente assolta la loro missione patriottica per averle cooperatrici nell'impartire norme di domestica economia ed insegnamenti per utilizzare tutto ciò che ora va, per noncuranza o per inerzia, disperso o gittato, cosicchè la nostra propaganda possa, anche per il futuro, lasciare durevoli benefiche traccie nell'ambiente famigliare.

Dove non basti o non possa giungere la parola scritta (nè sarà difficile farla penetrare dovunque, ove concorrano all'opera i medici, gl'insegnanti, il clero), si potrà provvedere mediante conferenze, conversazioni, lezioni. Per questo fine noi potremo, quando in tempo debito richiesti, indicare nomi di conferenzieri ed insegnanti, che gentilmente si presteranno alla bisogna e potranno diffondere idee e impartire cognizioni anche in mezzo a coloro che più sono refrattari alla propaganda scritta. Spetterà ai Comitati organizzare, sia con elementi locali sia con oratori da noi inviati o da essi invitati, queste conferenze o lezioni nei centri e nei momenti che riterranno più opportuni. E spetterà ai Comitati stessi indicare alla loro volta a noi nomi di persone che siano disposte a coadiuvarci nell'opera di propaganda.

Ma dai Comitati noi ci attendiamo ancora di più. Confidiamo che essi sapranno irradiare la loro azione in tutti i centri della Provincia giovandosi di tutte le autorità civili e militari elettive e statali, delle Associazioni, Comitati, organizzazioni ivi esistenti, dei cittadini più volenterosi e più solleciti del pubblico bene prescindendo, nella scelta dei collaboratori, da ogni criterio di parte o di classe; che vorranno erigersi a vigili controllori dell'osservanza delle disposizioni, che sono state o saranno emanate in questa materia; che cureranno di segnalarci ed indicarci tutte le iniziative che potranno sorgere ed attuarsi per raggiungere il fine comune; che si recheranno a dovere di richiamare la nostra attenzione su ogni cosa che giovi al nostro còmpito.

È una vasta opera patriottica che si deve compiere, alla quale nessuna attività, nessuna energia sarà inutile o superflua.

Noi siamo sicuri che ad essa non mancherà il concorso di quanti sono concordi nelle finalità patriottiche che il paese deve raggiungere e specialmente quello delle autorità governative, alle quali facciamo invito di facilitare e aiutare in tutti i modi e con uguale fervore tanto l'opera del Governo quanto l'azione dei Comitati locali - conquistando così un titolo di più alta gratitudine della nazione.

Attendiamo una sollecita relazione del lavoro compiuto e da compiere.

Raineri — Bianchi — Comandini — Canepa.

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE WILSON
al Senato americano

L'*Agenzia Stefani* comunica:

WASHINGTON, 22. — Ecco il messaggio del presidente Wilson al Senato:

Il 18 dello scorso mese diressi una Nota identica ai Governi delle nazioni attualmente in guerra, chiedendo loro di dichiarare in modo più preciso di quanto era stato fatto da un gruppo o dall'altro di belligeranti quali fossero le condizioni alle quali avrebbero ritenuto possibile di fare la pace. Parlai a nome dell'umanità e dei diritti di tutte le nazioni neutre come la nostra, molte delle quali vedono i loro vitali interessi esposti a costanti rischi.

Le potenze centrali furono d'accordo nel rispondere puramente e semplicemente che erano pronte ad incontrarsi in una conferenza con i loro antagonisti per discutere le condizioni di pace.

Le potenze dell'Intesa risposero in modo assai più preciso ed esposero in termini certo generali, ma in modo che le indica sufficientemente, le soluzioni, le garanzie e gli atti di riparazione che giudicano indispensabili per un componimento soddisfacente.

In ogni discussione intorno alla pace che porrà fine alla guerra, si riconosce che la pace stessa deve essere seguita da una qualsiasi unione di potenze ben definita, la quale renda virtualmente impossibile che una tale catastrofe ci opprima di nuovo. Ecco ciò che deve ammettere ogni uomo che ami l'umanità, ogni uomo ben pensante.

Cercavo questa occasione per rivolgermi a voi, perchè pensavo che avevo questo dovere, per rivelarvi senza riserve le idee e gli scopi che hanno preso forma nel mio spirito, circa gli obblighi del nostro Governo nei giorni prossimi, quando sarà nuovamente necessario porre sopra un nuovo terreno le basi della pace fra le nazioni.

È inconcepibile che il popolo degli Stati uniti non debba esplicare un'azione in questo grande avvenimento. La partecipazione ad un tale servigio sarà l'occasione che cerca esso stesso in virtù degli stessi princìpi e degli scopi della sua costituzione e della politica del suo Governo che esso ha sempre approvato.

Spetta a lui stesso e alle altre nazioni del mondo di esporre le condizioni alle quali vuol sentirsi libero di rendere il servigio stesso. E questo è niente meno che il seguente: Aggiungere la sua autorità e il suo potere all'autorità e alla forza delle altre nazioni per garantire la pace e la giustizia nel mondo. Una tale soluzione non potrebbe ora essere lungamente differita.

È giusto che prima di ciò il Governo formuli francamente le condizioni alle quali si sentirebbe di fare approvare al nostro popolo la sua formale e solenne adesione alla lega per la pace.

Sono qui per cercare di esporre tali condizioni. Anzitutto occorre metter fine alla guerra attuale; ma dobbiamo dire, per riguardo all'umanità e per quanto si riferisce alla nostra partecipazione alle garanzie della pace futura che vi sono grandi divergenze circa il modo con cui la guerra deve finire e circa le condizioni alle quali la pace deve essere conclusa. I trattati e gli accordi che debbono condurre la pace devono comprendere condizioni le quali creino una pace che sarà approvata dall'umanità e non soltanto una pace che serva agli interessi generali e agli scopi immediati delle nazioni impegnate. Noi non avremo voce per determinare quali saranno tali condizioni; ma avremo, ne sono certo, una voce, per determinare se esse saranno durevoli o no, in virtù delle garanzie di una Convenzione universale e la nostra opinione su ciò che è fondamentale ed essenziale per raggiungere lo scopo deve essere espressa ora e non dopo, quando potrebbe essere troppo tardi. La Convenzione per una pace cooperativa che non comprenda il popolo del nuovo mondo non può essere sufficiente ad assicurare l'avvenire contro la guerra e nondimeno non vi è che una specie di pace che i popoli dell'America potrebbero garantire. Gli elementi della pace devono essere elementi che assicurino la fiducia, che soddisfacciano ai princìpi dei Governi americani, elementi compatibili con la fede e con le convinzioni politiche che i popoli dell'America adottarono una volta per sempre ed intrapresero a difendere. Non voglio dire con ciò che un Governo americano frapporrebbe ostacoli alle condizioni di pace se i Governi attualmente in guerra le accettassero o cercasse di sconvolgerle quando fossero stabilite in una maniera qualsiasi.

Io non ammetto che una cosa ed è che le sole condizioni di pace non soddisfaranno neppure gli stessi belligeranti. I soli accordi non possono assicurare la pace; sarà assolutamente necessario che venga creata una forza la quale garantisca la permanenza dell'accordo, una forza talmente superiore a quella di qualsiasi nazione attual-

mente impegnata o a quella di qualsiasi alleanza finora formata o progettata che non una nazione, non una combinazione probabile di nazioni possa affrontarla o resisterle. Perchè la pace futura sia duratura, occorre che sia assicurata da una forza superiore organizzata dall'umanità. La questione da cui dipendono la pace e la politica futura del mondo è questa. La guerra attuale è essa una lotta per una pace giusta e assicurata o soltanto per un nuovo equilibrio delle potenze? Se non fosse che una lotta per un nuovo equilibrio delle potenze, chi garantirà, chi può garantire la stabilità del nuovo accordo? Soltanto un'Europa tranquilla può essere una Europa stabile. Deve esservi non un equilibrio di potenze, ma una comunità di potenze; non debbono esservi rivalità organizzate, ma una pace comune organizzata. Fortunatamente abbiamo ricevuto assicurazioni molto esplicite su questo punto.

Gli uomini di Stato dei due gruppi di nazioni attualmente sorte l'una contro l'altra hanno dichiarato in termini che non potrebbero essere male interpretati che non pensano assolutamente ad annientare i loro antagonisti. Ma riteniamo che tali assicurazioni non possono essere ugualmente chiare per tutti e non possono essere le stesse dalle due sponde.

Penso che sarebbe utile che io tentassi di esporvi come noi comprendiamo che debbano essere. Esse implicano anzitutto che vi dovrebbe essere una pace senza vittoria. Chiedo il permesso di dichiarare veramente ciò che ne penso. Io cerco di rispondere alle realtà e di risponderví senza dissimulazione. Una vittoria significherebbe una pace imposta a colui che perde, le condizioni del vincitore imposte al vinto. Essa sarebbe accettata con umiliazione, a prezzo di insopportabili sacrifici e lascerebbe un rancore e un amaro ricordo, sui quali riposerebbero le condizioni della pace. La sua base non sarebbe che una sabbia mobile. La sola pace fra eguali può durare: la sola pace i cui stessi principî sono l'eguaglianza e la partecipazione comune al beneficio comune.

Un giusto stato di spirito ed un giusto sentimento tra le nazioni sono altrettanto necessari per una pace duratura, quanto la giusta soluzione di vessate questioni territoriali, o di razza o di nazionalità. L'eguaglianza delle nazioni sulle quali la pace deve essere fondata perchè sia duratura, deve essere uguaglianza di diritti; le garanzie scambiate non devono nè riconoscere nè implicare una differenza fra grandi e piccole nazioni, fra quelle che sono potenti e quelle che sono deboli. Occorre che il diritto sia basato sulla forza comune e non sulla forza individuale delle nazioni, dalla cui unione la pace dipenderà.

Non potrebbe naturalmente esservi uguaglianza di territorio o di risorse di alcun'altra sorte; l'eguaglianza non potrebbe essere nemmeno ottenuta nello sviluppo ordinario, pacifico, legittimo degli stessi popoli; ma nessuno chiede nè attende qualche cosa più che l'eguaglianza dei diritti.

Vi ha ancora qualche cosa di più grave che la stessa uguaglianza dei diritti fra le nazioni organizzate. Nessuna pace può durare o deve durare la quale non riconosca e non accetti il principio che i Governi traggono il loro potere dal consenso di coloro che sono governati e che non esiste il menomo diritto di far passare di mano in mano, da potentato a potentato, i popoli, come se essi costituissero un patrimonio.

Ammetto per esempio, per non citare che un fatto, che gli uomini di Stato di ogni parte sono d'accordo perchè venga creata una Polonia unita, indipendente, autonoma e perchè ormai una garanzia inviolabile della vita, dell'onore, dello sviluppo sociale e industriale debba essere assicurata a tutti i popoli che vissero finora sotto l'autorità di Governi i cui scopi furono ostili ai loro.

Parlo di questi fatti non per desiderio di esaltare un principio politico astratto, il quale fu sempre molto caro a coloro che cercarono di edificare la libertà in America; ma per le stesse ragioni che mi fecero parlare delle altre condizioni di pace da me giudicate indispensabili perchè voglio esprimere francamente la realtà.

Ogni pace che non riconosca e non accetti questo principio sarà inevitabilmente distrutta; essa non riposerà sulle inclinazioni e sulle convinzioni dell'umanità e gli spiriti agitati delle popolazioni lotteranno sottilmente e costantemente contro di essa con l'approvazione di tutto il mondo.

Il mondo non può vivere in pace che se la sua vita è stabile, e non vi può essere stabilità là dove vi è desiderio di ribellione, là dove non vi è tranquillità di spirito e sentimento di giustizia, di libertà, di diritto.

D'altra parte, per quanto è possibile, ciascuno dei grandi popoli che lottano attualmente per il pieno sviluppo delle loro risorse e della loro potenza dovrebbe aver assicurato uno sbocco diretto verso le grandi vie del mare. E là dove questo risultato non può essere ottenuto con la cessione di territori, non è dubbio che debba essere raggiunto con la neutralizzazione e con diritti diretti di passaggio sotto le garanzie generali che assicureranno la pace stessa. Con un giusto Comitato di controllo nessuna nazione deve essere privata del libero accesso alle vie aperte del commercio mondiale e le strade del mare debbono esser libere in diritto ed in fatto al tempo stesso. La libertà dei mar è una condizione *sine qua non* di pace, di eguaglianza e di cooperazione.

Non vi è dubbio che una nuova revisione, un po' più radicale, di molte regole della pratica internazionale finora stabilite sia necessaria per rendere i mari realmente liberi e comuni praticamente in tutte le circostanze per uso del genere umano; ma il motivo del cambiamento deve convincere e obbligare. Altrimenti non vi può essere fiducia e sicurezza nelle relazioni dei popoli, mezzo essenziale per il progresso, la pace ed il loro sviluppo. Deve essere difficile definire ed assicurare la libertà dei mari se i Governi del mondo desiderano di arrivare ad un accordo a tale proposito? È questo un problema il quale si ricollega da vicino alla limitazione degli armamenti navali e alla cooperazione delle marine del mondo per mantenere la libertà e la sicurezza dei mari.

E la questione della limitazione degli armamenti navali apre la questione più complessa e forse più difficile della limitazione degli eserciti e di tutti i preparativi militari. Considerate le difficoltà e la delicatezza di tali questioni è opportuno affrontarle con la maggiore benevolenza e risolverle con uno spirito di reale conciliazione se la pace deve essere conclusa.

Non si potrebbe pervenire alla pace se non si facessero concessioni nè sacrifici. Non potrebbe esistere un sentimento di sicurezza e di eguaglianza fra le nazioni se i grandi armamenti coi quali si cerca sempre una superiorità dovessero ormai sussistere. Gli uomini di Stato del mondo devono elaborare piani per la pace e le nazioni devono regolare la politica in conformità di questi piani come alcune progettarono la guerra e si prepararono a rivalità e lotte spietate.

La questione degli armamenti, sia per terra sia per mare, è una questione pratica la quale si ricollega strettamente ed immediatamente coi destini delle nazioni e dell'umanità.

Ho parlato senza riserbo di importanti argomenti e nel modo più esplicito, perchè mi è parso necessario, se vi è in qualche parte del mondo un ardente desiderio di pace, di trovare una voce ed una opinione libere. Forse sono la sola persona di alta autorità fra tutti i popoli che abbia la libertà di parlare senza alcun riserbo.

Io parlo a titolo personale e nondimeno parlo anche naturalmente come capo responsabile di un grande Governo e sono certo di aver detto ciò che il popolo degli Stati Uniti desiderava di dire. Non posso aggiungere che spero e credo di parlare in realtà per i liberali, amici dell'umanità, di tutte le nazioni, di tutto il programma della libertà. Amo credere di parlare per la massa silenziosa dell'umanità, per coloro che non ebbero occasione di esprimere i loro

lamenti circa la morte e la rovina che videro abbattersi sulle persone e sui focolari che avevano più cari. Ed esprimendo la speranza che il popolo ed il Governo degli Stati Uniti metteranno d'accordo le altre nazioni civili del mondo per garantire la stabilità della pace sulle basi che ho esposte, parlo con maggiore audacia e fiducia perchè è chiaro per ogni uomo che pensa che non vi è in questa promessa alcuna violazione delle nostre tradizioni o della nostra politica nazionale, ma vi è piuttosto la realizzazione di tutte le nostre idee e di tutti i nostri sforzi.

Propongo dunque che le nazioni con un solo accordo adottino come dottrina mondiale la dottrina di Monroe, cioè che nessuna nazione debba cercare di estendere la sua politica su qualsiasi altra nazione o su qualsiasi altro popolo ma che si debba lasciare a ciascun popolo la libertà di determinare la sua propria politica, la sua propria maniera di svilupparsi senza che sia impedito, senza che sia minacciato dai piccoli come dai grandi e potenti popoli.

Propongo che tutte le nazioni evitino ormai di stabilire reti di alleanze che le metterebbero in una competizione di potenza, le prenderebbero in un nodo di intrighi e di rivalità egoistiche e turberebbero i loro affari con influenze provenienti dall'estero.

Non vi deve essere il groviglio delle alleanze nel concerto delle forze.

Quando tutto il mondo si unisce per agire nello stesso senso e allo stesso scopo, tutto il mondo agisce nell'interesse comune ed è libero di vivere la sua vita sotto la protezione comune. Propongo: il Governo per consenso dei governati; quella libertà dei mari, che in successive Conferenze internazionali i rappresentanti degli Stati Uniti hanno propugnato coll'eloquenza di coloro che sono i convinti discepoli della libertà; o quella moderazione degli armamenti, che fa degli eserciti e delle flotte una forza semplicemente per mantenere l'ordine, non un istrumento di aggressione o di egoistica violenza.

Sono questi i principî americani, è questa la politica americana. Non possiamo non dipenderne e nondimeno sono principî di una politica di genti previdenti di dovunque, di tutte le nazioni moderne, di tutte le comunità illuminate. Essi sono i principî della umanità e debbono prevalere.

CRONACA ITALIANA

Visite. — Ieri S. E. il ministro Bianchi, accompagnato dal suo capo di Gabinetto comm. Lepore, si è recato a visitare la scuola convitto « Regina Elena » per infermiere al Policlinico; venne ricevuto dalle dame preposte alla direzione della filantropica Opera, dal gr. uff. Lutrario direttore generale della sanità e dal personale direttivo e sanitario del Policlinico

S. E. visitò con interessamento i locali della scuola, ed espresse la sua viva soddisfazione per l'opera altamente umanitaria fondata dal cuore di S. M. la Regina Elena, diventata viepiù provvidenziale nelle attuali circostanze.

*** S. E. il sottosegretario di Stato per il Ministero dell'interno, Bonicelli, ieri, accompagnato dal direttore generale della pubblica sicurezza comm. Vigliani e dal capo di Gabinetto comm. Ducos, ha visitato la Scuola di polizia scientifica.

S. E. si interessò vivamente delle varie funzioni della Scuola, della parte didattica, del servizio di segnalazione ed identificazione, del servizio di antropologia criminale di recente istituito presso la Scuola alla dipendenza della Direzione generale delle carceri e riformatorî.

S. E. espresse al personale direttivo e d'insegnamento la propria soddisfazione; visitò poscia le officine della Casa penale e lo Stabilimento carcerario di Regina Coeli, per il quale espresse parole di lode.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma è convocato in seduta pubblica e segreta per venerdì 26 corrente, alle ore 17.

Conferenza. — Domenica 28 corrente S. E. il ministro Bianchi terrà, a Roma, al teatro Argentina una conferenza sull'importante problema dei consumi.

Il Comitato organizzatore ha stabilito di invitare tutti gli uomini politici e le personalità finanziarie, affinchè si svolga nel paese un'opera di propaganda tendente a disciplinare la imponente materia dell'alimentazione.

I veterinari chiamati alle armi. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« In occasione dell'ultima chiamata alle armi delle classi 1874 e 1875 il Ministero dell'interno, preoccupato del danno che poteva derivare al regolare funzionamento dei servizi di assistenza e di vigilanza zooiatrica da un'ulteriore diminuzione del personale addettovi, promosse esplicite dichiarazioni dal competente Ministero della guerra nei riguardi del diritto alla dispensa dal servizio militare dei veterinari condotti.

Il Ministero della guerra ha dichiarato che, anche in seguito alle disposizioni emanate per la chiamata alle armi delle classi predette, permane sempre il titolo per i veterinari condotti alla dispensa eccezionale stabilita per gli impiegati delle pubbliche Amministrazioni in base al certificato d'indispensabilità ed insostituibilità nell'ufficio civile, da prodursi al Comando del distretto militare competente, a cura delle Amministrazioni comunali interessate ».

La coltura granaria. — I concorsi istituiti dal Ministero competente per estendere ed intensificare la coltura del grano accennano a soddisfacenti risultati. Tanto nel Mezzogiorno le culture autunnali tardive quanto nel Settentrione le primaverili verranno molto estese e con tali concorsi si potrà raggiungere e forse superare le estensioni coltivate a frumento nell'anno decorso nonostante la maggiore rarefazione della mano d'opera ed il diminuire per le requisizioni del bestiame da lavoro.

Domande per dispensa di tasse. — Il rettore della Regia Università di Roma comunica:

« Riferendomi ai precedenti avvisi in data 7 novembre, 9 dicembre e 5 gennaio, rammento che con il giorno 31 corrente mese scade il termine fissato dal Ministero dell'istruzione pubblica per la presentazione delle domande di dispensa degli studenti, che prestano servizio militare ».

Interruzione di linee telegrafiche. — Il Ministero delle poste e dei telegrafi comunica:

« Per violenti bufere di vento e di neve quasi tutte le comunicazioni telegrafiche con l'Italia centrale e settentrionale sono interrotte. Si sta provvedendo con alacrità a riparare le molte linee telegrafiche guaste; intanto la corrispondenza telegrafica soffre naturalmente gravi ritardi ».

Mercato serico. — Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro comunica:

Il corrispondente serico ufficiale del Ministero a New York telegrafa in data 17 corrente:

« Mercato seta dopo rialzo settimana scorsa, ora è ribassato; prezzi ritornati quale ultimamente telegrafati.

« Cambio 6,95 ».

La temperatura a Roma. — Il Bollettino delle osservazioni meteorologiche del R. osservatorio astronomico al Collegio Romano ha segnato ieri:

Temperatura minima, nelle 24 ore . . 6.1
Temperatura massima, » » . . 7.8

TELEGRAMMI
(Agenzia Stefani)

LONDRA, 23 (ufficiale). — Il totale delle vittime dell'esplosione nell'officina di munizioni fino a stamane è così ripartito: uccisi 44 uomini, 11 donne, 14 fanciulli; feriti gravemente: 19 uomini, 34 donne, 19 fanciulli; leggermente: 155 uomini, 102 donne, 71 fanciulli.

Il luogo dell'esplosione fu diligentemente esplorato e si crede che la lista suddetta sia completa.

PARIGI, 23. — Contrariamente alle informazioni pubblicate da alcuni giornali è da circa sei settimane e dietro sua domanda formale che Franklin Bouillon fu sostituito nella Commissione del bilancio.

Franklin Bouillon dichiarò infatti che l'organizzazione all'estero dell'azione interparlamentare alla quale egli si consacra non gli lascia tempo sufficiente per prender parte ai lavori della Commissione.

NEW YORK, 23. — Secondo le denunzie di detectives l'Ambasciata di Germania a Washington è accusata di aver tentato di ottenere nel 1915 informazioni sulle operazioni della Banca Morgan. A tale scopo parecchi accusati posero fili in derivazione sull'impianto telefonico della Banca.

Un impiegato accusato sarebbe amico intimo dell'ambasciatore tedesco Bernstorff.

Sembra che da quando le indiscrezioni sulle operazioni della Banca Morgan cessarono, gli attentati tedeschi, quali le esplosioni a bordo delle navi, siano considerevolmente diminuiti.

LONDRA, 23. — Il Congresso del partito laburista di Manchester è presieduto da Wardle, deputato laburista.

Wardle, nel discorso inaugurale, ha detto, fra applausi, che una tragedia maggiore della guerra stessa sarebbe stata l'astensione dell'Inghilterra dalla lotta.

Essendo state formulate alcune critiche contro la partecipazione del partito operaio al Governo col pretesto che la classe operaia ne ha risentito pochi benefici, il ministro Henderson ha replicato che in tempi di crisi nazionale gli operai debbono preoccuparsi molto più di ciò che essi danno che non di ciò che ricevono. Ha soggiunto che ogni apparenza di debolezza da parte loro costituirebbe un fatto scoraggiante per gli alleati.

OTTAWA, 23. — Discutendosi al Parlamento la questione dell'opportunità di nuove elezioni durante la guerra, il primo ministro chiese all'opposizione di aderire alla proroga del Parlamento. E soggiunse, fra unanimi applausi della Camera, che le sole condizioni di pace alle quali gli alleati possono consentire sono quelle che assicurino riparazioni pel passato e garanzie per l'avvenire. Ecco - terminò - ciò che costituirà il mio mandato alla Conferenza imperiale.

LONDRA, 23. — Il Congresso del partito laburista si è inaugurato oggi a Manchester.

Vi assistono 700 delegati, fra cui il ministro Henderson.

Si attende un importante discussione circa la guerra.

Il Congresso ha accolto alla fine della seduta odierna, con 1.840.000 voti contro 307.000 una mozione che approva l'entrata dei rappresentanti del partito laburista nel Governo.

PARIGI, 23. — *Camera dei deputati*. — Al principio della seduta il presidente Deschanel saluta De Fontaine, deputato del Nord, di ritorno dalla prigionia in Germania, la cui presenza, egli dice, è un segno precursore della prossima liberazione. De Fontaine, ringraziando il presidente, rivolge un commosso ricordo a coloro che ha lasciato nelle regioni invase, che soffrono con pazienza e desiderano la pace, ma non la pace tedesca, perchè sanno che le gloriose truppe della Repubblica decideranno della vittoria definitiva (Lunghi, unanimi applausi).

Deschanel dichiara che le parole di De Fontaine avranno una profonda eco nei paesi invasi e in tutta la Francia.

NOTIZIE VARIE

Acqua magnetica. — Nello Stato di Indiana (Stati Uniti) vi sono tre sorgenti che contengono un deposito di ferro magnetico. Basta immergervi, per soli 5 minuti, degli aghi o delle lame di coltello, per calamitarle. Inoltre una bussola, collocata sulla superficie del liquido, devia immediatamente.

Il movimento commerciale del Brasile. — Ecco per l'anno in corso e per i due anni precedenti, il riassunto del movimento commerciale del Brasile:

	Esportazione	Importazione
1914	L. 34.671.000	L. 30.729.000
1915	» 35.631.000	» 21.922.000
1916 (fino al 31 ottobre)	» 38.459.000	» 28.328.000

Il commercio del caffè nel Brasile. — Un recente dispaccio del presidente dello Stato di San Paolo, ci fornisce le seguenti cifre relative alla raccolta del caffè durante il 1916-917:

Stock mond. al 30 giugno 1916, L. 6.400.000.
Produzione di San Paolo e di Minas, L. 10.000.000.
Produzione di Rio e di altri Stati, L. 3.500.000.
Produzione di altri paesi, L. 4.500.000.
Totale L. 25.400.000.

La marina mercantile mondiale dopo un biennio di guerra. — Dalle statistiche del *Lloyd Register* sul naviglio mercantile dei vari paesi del mondo testè pubblicate, si ricava che al 30 giugno 1916 in confronto al 30 giugno 1914:

1° il tonnellaggio a vapore mondiale è diminuito in due anni di guerra di 156,153 tonn.;

2° il tonnellaggio a vapore degli Stati facenti parte dell'Intesa (Italia, Inghilterra, Francia e Russia) è aumentato di 147,54 tonn. mentre quello degli Imperi centrali e della Turchia è diminuito di 1.438.651 tonn.;

3° a questo risultato hanno concorso: l'Italia con un aumento di 255.245 tonn. e la Russia con un aumento di 23.197 tonn., mentre la diminuzione netta subita dalla marina della Gran Bretagna ascende a 58.825 tonn. e quella della Francia a 1.166 tonn.;

4° le perdite dell'Austria-Ungheria ascendono a 161.243 tonn., e quelle della Turchia a 33.20 tonn.;

5° il tonnellaggio di cui dispongono presentemente gli Stati dell'Intesa ascende a 27.292.011 tonn., mentre il gruppo Germania-Austria-Turchia dispone di 4.864.732 e i neutri di tonn. 13.080.981;

6° non tenuto conto del tonnellaggio nemico gli stati dell'Intesa dispongono del 67.59 0|0 e i neutri del 32.41 del tonnellaggio in esercizio.

La bandiera italiana, che il 30 giugno 1915 contava 637 navi a vapore in esercizio di tonn. 1.430.475 il 30 giugno 1916 ne contava 684 di tonn. lorde 1.685.720.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.